



ALL'ALBO ON LINE

**Oggetto: Divieto delle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione politica e di propaganda elettorale – Divieto di propaganda elettorale e campagna elettorale nell'Istituto.**

In considerazione delle consultazioni elettorali dei prossimi 8 e 9 Giugno, si ricorda a tutto il personale, ai genitori e agli alunni il disposto:

- dell'art. 29 comma 6 legge 25/3/1993 n. 81, "È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa";

- dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Pertanto, tutto il personale scolastico deve rispettare il divieto di fare campagna elettorale (verbale, distribuzione volantini/schede) all'interno delle pertinenze della scuola ed è tenuto ad astenersi, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da qualsiasi propaganda elettorale e/o comunicazione politica.

Resta inteso che qualora si verificano episodi tali da pregiudicare quanto previsto dall'art. 48 della Costituzione sarà compito dell'Amministrazione denunciare eventuali reati agli organi competenti.

Si confida nella consueta collaborazione

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Dott.ssa Susanna Capalbo  
 (firma sostituita)